RICONGIUNIZIONE DELLE POSIZIONI PREVIDENZIALI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO E DELLA DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA E DI QUIESCENZA

Art. unico

In favore dei lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti o ad altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione da detta assicurazione, dev'essere provveduto, quando viene a cessare il rapporto di lavoro che aveva dato luogo alla iscrizione alle suddette forme o trattamenti di previdenza senza il diritto a pensione, alla costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione. L'importo di tali contributi e' portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all'avente diritto.

Versione in vigore dal 30 aprile 1958, non più in vigore dal 1 maggio 1969 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ricongiunizione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza
Estremi	Legge 2 aprile 1958, n. 322
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ricongiunizione-delle-posizioni-previdenziali-ai-fini-dell/art-unico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it